

(N. 1291)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DI ROCCO, ROMANO Domenico, ELIA, ROMANO Antonio e CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1955

Modificazioni degli articoli 13 e 16 della legge 2 luglio 1949, n. 408, contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la legge 2 luglio 1949, n. 408, contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, concede l'esenzione venticinquennale dall'imposta dei fabbricati e relative sovrimposte (articolo 13) e dall'imposta di consumo (articolo 16) alle case di abitazione non aventi carattere di lusso iniziate entro il 31 dicembre 1953 ed ultimate entro un biennio successivo all'inizio.

Ora, mentre il termine iniziale del 31 dicembre 1953 è stato già due volte prorogato (prima al 31 dicembre 1954 poi al 31 dicembre 1955) per estendere i benefici fiscali al maggior numero di costruzioni onde favorire la soluzione della crisi degli alloggi, è rimasto invece immutato l'altro termine massimo dei due anni entro cui la costruzione deve essere ultimata.

Ciò ha creato e continua a creare notevoli difficoltà a molti costruttori e particolarmente alle Cooperative, specie se sovvenzionate dallo Stato le quali, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, non riescono ad ultimare le co-

struzioni nel termine stabilito e vengono pertanto a perdere i benefici fiscali. Basta infatti por mente alle infinite difficoltà di ordine tecnico e burocratico che si incontrano nella esecuzione dei programmi costruttivi e ai conseguenti ritardi che ne derivano alla esecuzione stessa — specie quando, come sempre avviene per le cooperative, non si abbiano possibilità di autofinanziamento — per avvertire l'insufficienza del termine di due anni per la ultimazione della costruzione.

A questo si aggiunga che anche il perfezionamento della documentazione atta a provare il rispetto del termine anzidetto è cosa lunga e laboriosa e spesso le cooperative e gli enti costruttori che, come queste, hanno una scarsa ed imperfetta attrezzatura amministrativa, pure avendo di fatto eseguito la costruzione nel termine previsto dalla legge, per omissioni o irregolarità nelle dichiarazioni atte a provarle, corrono il rischio di perdere i benefici fiscali.

A prova di quanto si è sopra detto stanno le centinaia di ricorsi attualmente pendenti presso

le competenti autorità avverso le decisioni degli organi finanziari di sottoporre a tassazione le costruzioni in parola.

Non è chi non veda che, secondo le disposizioni attuali vengono agevolate, di fatto, solo le grandi imprese, che per la loro attrezzatura tecnica e per le loro disponibilità finanziarie hanno la possibilità di realizzare i loro programmi costruttivi in brevissimo termine, mentre non possono ottenere i benefici i pur meritevoli costruttori aventi minori possibilità tecniche, amministrative ed economiche, e

specialmente le cooperative, che già si imbattono in mille difficoltà.

Ad ovviare a questi inconvenienti è stato predisposto il presente disegno di legge il quale stabilisce che il termine di due anni, previsto dagli articoli 13 e 16 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sia portato a quattro anni, e che — per ragioni di equità ed uniformità di trattamento — del maggior termine possano usufruire tutte le costruzioni iniziate dopo l'entrata in vigore della legge sopra citata ed eseguite ai sensi della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di due anni per l'ultimazione della costruzione stabilito dagli articoli 13 e 16 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge stessa, è portato a quattro anni.

Del nuovo maggiore termine possono usufruire tutte le costruzioni eseguite ai sensi della legge sopracitata ed iniziate dopo l'entrata in vigore di essa.

Art. 2.

È ammesso il rimborso a favore degli interessati delle imposte già pagate e non dovute in base alla presente legge, purchè essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.